SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 luglio 2000, n. **224.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante: «Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2000, N. 160.

All'articolo 1, comma 1, le parole: «1° gennaio 2001» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 2001».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7119):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro dell'ambiente Bordon il 17 giugno 2000.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 17 giugno 2000, con il parere delle commissioni comitato per la legislazione, I, XII, XIV e parlamentare questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 22, 27 e 29 giugno 2000.

Esaminato in aula il 3 luglio e approvato il 5 luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4714):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 7 luglio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 10ª, 12ª e giunta affari comunità europee e parlamentare questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 luglio 2000.

Esaminato dalla 13ª commissione il 12, 18 e 20 luglio 2000.

Esaminato in aula e approvato il 26 luglio 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 37.

00G0277

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2000.

Nomina a Sottosegretario di Stato presso la sanità, previa cessazione dalla medesima carica presso la pubblica istruzione, del sen. Carla Rocchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato presso i vari Dicasteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e della sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione sen. Carla Rocchi, cessando da tale carica, è nominato Sottosegretario di Stato alla sanità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Courmayeur, addì 4 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2000
Atti di Governo, Registro n. 121, Foglio n. 2

00A11336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2000.

Nomina a Sottosegretario di Stato presso i lavori pubblici dell'on. Antonino Mangiacavallo, deputato al Parlamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

L'on. Antonino Mangiacavallo, deputato al Parlamento, è nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Courmayeur, addì 4 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2000
Atti di Governo, Registro n. 121, Foglio n. 3

00A11337

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2000.

Nomina, fino al 31 dicembre 2000, del commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1999, adottato previa deliberazione, in pari data, del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione in pari data del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del 9 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1999, con la quale il prof. Marco Vitale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario delegato per il coordinamento e l'utilizzo dei fondi raccolti tramite la campagna umanitaria promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno» e destinati ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, rispettivamente, del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1999, e del 30 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2000, con le quali il predetto commissario è stato prorogato nell'incarico fino al 30 giugno 2000;

Preso atto della nota del 13 luglio 2000, del prof. Marco Vitale, con la quale chiede di essere liberato dal proseguimento dell'incarico di commissario delegato per il coordinamento e l'utilizzo dei fondi raccolti tramite la campagna umanitaria promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno»;

Considerata la necessità, perdurando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2000, di portare a compimento il programma di interventi di cui agli articoli 2 e 5 della predetta ordinanza del 9 aprile 1999;

Ritenuto a tali fini opportuno procedere alla nomina del nuovo commissario delegato, nella persona di Guido Artom, già vice commissario delegato, nominato con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 1999 e prorogato sino al 30 giugno 2000;

D'intesa con il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, ed al fine dell'efficace, tempestiva e trasparente destinazione e gestione dei fondi raccolti tramite la campagna umanitaria promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno», il sig. Guido Artom, già vice commissario delegato, è nominato commissario delegato, fino al 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza in data 9 aprile 1999, richiamata in premessa.

Art. 2.

1. Il commissario delegato presta la sua attività a titolo gratuito.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del commissario delegato gravano sulle disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Resta fermo l'obbligo, per il commissario delegato, di presentare il rendiconto delle spese di funzionamento dell'ufficio per l'intero periodo nel quale è stato svolto l'incarico.

Art. 3.

1. La verifica sul rendiconto delle somme utilizzate al 30 giugno 2000 e sul rendiconto finale al 31 dicembre 2000 sarà condotta dal competente ufficio del bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Presidente: AMATO

00A11219

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «insegnante nella scuola materna».

IL CAPO DEL SERVIZIO
PER LA SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, che attua la direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 17 febbraio 2000, con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Martine Monika i titoli professionali conseguiti in Francia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal Provveditore agli studi dell'Aquila, sostenute dall'interessata il 26 giugno 2000;

Decreta:

Il titolo «diplome d'instituteur», conseguito in Francia dalla sig.ra Martine Monka, nata a Henin Lietard (Francia) il 20 marzo 1964, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 25 luglio 2000

Il capo del servizio: GIOMBOLINI

00A11158

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1º agosto 2000.

Proroga al 31 dicembre 2000 della sperimentazione affidata ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona è stata affidata, in via sperimentale, al «Co.Ge.Vo. Ancona»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia è stata affidata, in via sperimentale, al «Co.Ge.Vo. Chioggia»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia è stata affidata, in via sperimentale, al «Co.Ge.Vo. Venezia»;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Monfalcone è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone»;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Napoli è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, è stata affidata, in via sperimentale, al «Co.Vo.Pi. San Benedetto del Tronto»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Termoli è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli»;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Pescara è stata affidata, in via sperimentale, al «Co.Ge.Vo. Abruzzo»;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Pesaro è affidata, in via sperimentale, al «Co.Ge.Mo. Pesaro»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Rimini è affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Rimini»;

Considerato che la sperimentazione della gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai consorzi di Ancona, Chioggia, Venezia, Monfalcone, Napoli, San Benedetto del Tronto, Termoli e Pescara è già scaduta e che quelle relative nei compartimenti marittimi di Pesaro e Rimini sono in prossimità di scadenza;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'assegnazione in via definitiva, prorogare al 31 dicembre 2000 l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai sopracitati consorzi costituiti in ambito compartimentale;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 27 luglio 2000, hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. È prorogata al 31 dicembre 2000 la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi affidata, con i decreti di cui alle premesse, ai consorzi di gestione di: Ancona, Chioggia, Venezia, Monfalcone, Napoli, San Benedetto del Tronto, Termoli, Pescara, Pesaro e Rimini.

II presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

Il direttore generale: AULITTO

00A11218

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 giugno 2000.

Impegno, per l'esercizio 2000, della somma complessiva di lire 400.000.000.000 a favore di varie regioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1996;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 548 del 1996, il quale, tra l'altro, al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e con istituti di credito, il cui ammontare è a totale carico dello Stato;

Vista la delibera del CIPE del 17 marzo 1998, che ripartisce, tra l'altro, a valere sulle risorse derivanti dal netto ricavo dei mutui contratti, ai sensi del predetto decreto-legge n. 548 del 1996, la somma di lire 300 miliardi, punto 4.3 della stessa delibera;

Vista la legge di bilancio per l'anno finanziario 2000, n. 489 del 23 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1999 «Ripartizione in capitoli relativa al bilancio 1999», in particolare la somma assegnata di lire 400 miliardi per competenza e cassa al cap. 4920;

Ritenuto di dover erogare a favore delle regioni sotto elencate la somma complessiva di lire 400 miliardi;

Autorizza

il versamento della somma complessiva di lire 400.000.000.000 per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni secondo le quote a fianco di ciascun soggetto di seguito indicate:

	Importi (in lire)
Piemonte	18.907.000.000
Lombardia	988.000.000
Veneto	9.689.000.000
Friuli Venezia Giulia	6.367.000.000
Liguria	12.014.000.000
Emilia Romagna	2.319.000.000
Toscana	13.509.000.000
Lazio	13.370.000.000
Abruzzo	6.948.000.000
Molise	7.087.000.000
Campania	97.804.000.000
Puglia	40.472.000.000
Basilicata	18.105.000.000
Calabria	30.174.000.000
Sicilia	72.224.000.000
Sardegna	50.023.000.000
Totale ...	400.000.000.000

L'onere complessivo graverà sul cap. 4920 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 2000.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11318

DECRETO 20 giugno 2000.

Impegno della somma di lire 129.610.000.000 a favore delle regioni e province autonome.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2 della legge n. 97/1994 che istituisce, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Fondo nazionale per la montagna;

Visto il comma 5 del succitato art. 2, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario sono adottati con delibera del CIPE, sentita la conferenza parlamentare per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 34, che estende il riparto del fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Vista la delibera CIPE, 21 dicembre 1999, di approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione, tra le regioni, del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1999;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare, a favore delle regioni e province autonome, la somma complessiva di lire 129,610 miliardi;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di lire 129.610.000.000 per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni e province autonome, a valere sul capitolo 9260 in c/1999, secondo la quota a fianco di ciascuna di seguito indicata:

Regioni e province autonome interessate	Importi (in lire)
Piemonte	12.370.708.780
Valle d'Aosta	1.278.969.780
Lombardia	6.874.838.210
P.A. di Bolzano	7.350.826.920
P.A. di Trento	6.718.881.870
Veneto	3.638.914.220
Friuli Venezia Giulia	4.781.887.360
Liguria	4.492.894.080
Emilia Romagna	4.849.885.830
Toscana	6.781.840.350
Umbria	3.044.928.260
Marche	5.057.880.950
Lazio	4.104.903.230
Abruzzo	8.634.796.700
Molise	3.661.913.610
Campania	8.947.801.670
Puglia	3.782.910.870
Basilicata	6.900.837.600
Calabria	10.560.751.210
Sicilia	8.365.803.110
Sardegna	7.407.825.390
Totale	129.610.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11317

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Bari radio sud», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'11 maggio 1983, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Bari radio sud», con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Tripodi Gaetano è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto ministeriale n. 182 del 21 luglio 1999 e la successiva nota ministeriale esplicativa n. 2973/P del 14 settembre 1999;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 22 maggio 2000, pervenuto l'11 luglio 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dottor Basso Nicola, nato a Bari-Palese, il 31 ottobre 1961, con studio in Bari-Palese, alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «Bara radio sud», con sede in Bari, costituita in data 28 luglio 1979 per rogito del notaio dott. Costantini Michele, registro imprese n. 11226, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dall'11 maggio 1983, in sostituzione del sig. Tripodi Gaetano.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso in cui la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 25 luglio 2000

Il dirigente: BALDI

00A11145

DECRETO 25 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Vis et spes», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 25 luglio 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Vis et spes», con sede in Bari-Carbonara, è stata sciolta ed il sig. Savino Dario è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto ministeriale n. 182 del 21 luglio 1999 e la successiva nota ministeriale esplicativa n. 2973/P del 14 settembre 1999;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 22 maggio 2000, pervenuto l'11 luglio 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dottor Basso Nicola, nato a Bari-Palese il 31 ottobre 1961, con studio in Bari-Palese alla via G. Nisio, 1/E è nominato liquidatore della società cooperativa «Vis et spes», con sede in Bari-Carbonara, costituita in data 4 febbraio 1987 per rogito del notaio dott. de Luise Antonio, registro imprese n. 20887, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 25 luglio 1996, in sostituzione del sig. Savino Dario.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso in cui la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 25 luglio 2000

Il dirigente: BALDI

00A11147

DECRETO 25 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Medaglia d'oro G. Carli», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 settembre 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Medaglia d'oro G. Carli», con sede in Barletta, è stata sciolta ed il sig. Scelzi Domenico è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività riscontrata in sede di vigilanza ordinaria;

Visto il decreto ministeriale n. 182 del 21 luglio 1999 e la successiva nota ministeriale esplicativa n. 2973/P del 14 settembre 1999;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 22 maggio 2000, pervenuto l'11 luglio 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dottor Basso Nicola, nato a Bari-Palese il 31 ottobre 1961, con studio in Bari-Palese alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «Medaglia d'oro G. Carli», con sede in Barletta, costituita in data 20 ottobre 1938, per rogito del notaio dott. Laurora Erminio, registro imprese n. 872, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 26 settembre 1992, in sostituzione del sig. Scelzi Domenico.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso in cui la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 25 luglio 2000

Il dirigente: BALDI

00A11146

DECRETO 25 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Venere 1979», in Santeramo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 marzo 1985, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Venere 1979», con sede in Santeramo, è stata sciolta ed il sig. Digregorio Francesco è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività riscontrata in sede in vigilanza ordinaria;

Visto il decreto ministeriale n. 182 del 21 luglio 1999, e la successiva nota ministeriale esplicativa n. 2973/P del 14 settembre 1999;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 22 maggio 2000, pervenuto l'11 luglio 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dottor Basso Nicola, nato a Bari-Palese il 31 ottobre 1961, con studio in Bari-Palese alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «Venere 1979», con sede in Santeramo, costituita in data 17 marzo 1979, per rogito del notaio dott. De Luise Antonio, registro imprese n. 10868, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dall'8 marzo 1985, in sostituzione del sig. Digregorio Francesco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso in cui la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 25 luglio 2000

Il dirigente: BALDI

00A11148

DECRETO 31 luglio 2000.

Impegno dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge n. 236/1993 recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 aprile 2000 dal sottocomitato per la formazione professionale, istituito in seno alla commissione centrale dall'art. 9, comma 7, della citata legge n. 236/1993, in ordine all'utilizzo di un terzo del gettito contributivo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 maggio 2000 dal comitato di indirizzo legge n. 236/1993 in ordine alla pubblicazione della C.M. sopra citata senza il riparto delle risorse assegnate alle regioni;

Vista la circolare n. 30/2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante «Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua»;

Considerato che occorre provvedere alla ripartizione delle risorse ammontanti a L. 150.000.000.000 per l'anno 2000;

Vista la nota del coordinamento regionale del 26 giugno 2000 relativa alla richiesta di suddividere le risorse secondo i criteri di riparto già operati in passato per le azioni 1/c di titolarità regionale;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di indirizzo legge n. 236/1993 del 21 luglio 2000 di procedere alla ripartizione delle risorse attualmente disponibili sulla base dei criteri di riparto sin qui utilizzati per la formazione aziendale;

Considerato che il comitato di indirizzo, nella stessa sessione, ha espresso orientamento favorevole a ritenere le somme così assegnate un anticipo, nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse nazionali per le medesime finalità, dell'ammontare risultante dall'applicazione, sulla dotazione complessiva per l'annualità in corso, di nuovi criteri di riparto tra le regioni e le province autonome;

Vista la prima variazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 ed all'art. 9 della legge n. 236/1993, approvato con decreto ministeriale n. 100/I/2000 del 26 maggio 2000 che al capitolo 7031 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1.

A favore delle regioni e delle province autonome vengono impegnate, per un ammontare di L. 150.000.000.000 le somme indicate nell'allegato 1, che diviene parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'onere come quantificato all'art. 1 grava sul capitolo 7031 dello stato di previsione della spesa, esercizio 2000, del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 ed all'art. 9 della legge n. 236/1993.

Art. 3.

Le regioni destinatarie del finanziamento nazionale di cui all'art. 1 gestiscono le risorse con le proprie regole finanziarie ed amministrative.

Art. 4.

Le erogazioni a favore delle regioni e delle province autonome vengono impegnate secondo le modalità previste al punto 2.7 della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 30/2000.

Art. 5.

Le verifiche amministrativo-contabili sono svolte dalle regioni e dalle province autonome interessate.

Roma, 31 luglio 2000

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO 1

	%	Risorse 2000
Valle d'Aosta	0,66%	995.058.822
Piemonte	9,32%	13.978.371.690
Lombardia	15,89%	23.829.632.912
Trento	1,96%	2.945.871.554
Bolzano	1,61%	2.409.068.591
Friuli	3,53%	5.296.022.605
Veneto	9,16%	13.732.688.642
Liguria	2,93%	4.389.489.157
Emilia Romagna	12,72%	19.077.023.933
Toscana	5,31%	7.963.755.252
Umbria	2,05%	3.076.798.807
Marche	2,86%	4.294.631.637
Lazio	7,91%	11.861.695.509
Abruzzo	1,70%	2.542.912.680
Basilicata	2,04%	3.053.850.085
Calabria	1,51%	2.270.748.037
Campania	7,51%	11.259.826.555
Molise	0,97%	1.450.606.657
Puglia	4,85%	7.274.345.538
Sardegna	3,40%	5.095.412.601
Sicilia	2,13%	3.202.188.736
Totali	100,00%	150.000.000.000

00A11220

DECRETO 7 agosto 2000.

Agevolazioni contributive a favore dei soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, per i soggetti di età inferiore a 32 anni, che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la facoltà di differire, a domanda, il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi alla iscrizione, per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni;

Tenuto conto che ai sensi del citato art. 4, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, l'importo dei predetti contributi deve essere versato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio, maggiorato del tasso di interesse di differimento da stabilirsi in misura pari alla media degli interessi sui titoli del debito pubblico;

Atteso che il suddetto art. 4, comma 16, della legge n. 449 e successive modificazioni, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la determinazione delle modalità di versamento dei contributi differiti, nonché la misura del tasso di interesse di differimento da applicare;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 2 maggio 2000, con la quale si comunica il tasso medio ponderato dei titoli di Stato per gli anni 1998 e 1999;

Considerato che per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono previste particolari modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti a titolo di conguaglio sulla base dei redditi risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'IRPEF dell'anno di riferimento;

Ritenuto che occorre provvedere a definire il tasso dell'interesse di differimento, per l'anno 2000, tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico;

Decreta:

I soggetti che si avvalgono della facoltà di differire il versamento dei contributi dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, provvedono al versamento dei contributi differiti in sedici rate trimestrali uguali e consecutive, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della denuncia ai fini IRPEF, relativa ai redditi dell'ultimo anno compreso nel differimento.

Per i soggetti che effettuano il versamento differito dei contributi a partire dall'anno 2000, il tasso d'interesse di differimento è pari al 3,985 per cento annuo. Per i soggetti che effettuano il predetto versamento a partire dall'anno 2001, il tasso di differimento sarà stabilito con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A11293

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Guzman Carrasco Janeth Guillermina, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Guzman Carrasco Janeth Guillermina ha chiesto il riconoscimento del titolo di lincenciado en enfermeria, conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «lincenciado en enfermeria», conseguito nell'anno 1993 presso l'Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo di Lambayeque (Perù) dalla sig.ra Guzman Carrasco Janeth Guillermina, nata a Lima il giorno 26 luglio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Guzman Carrasco Janeth Guillermina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 26, luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11222

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Kressebuch Marie Therese, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kressebuch Marie Therese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di krankenpflege, conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunioni del 10 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «krankenpflege», conseguito nell'anno 1984 presso la scuola professionale per infermieri di Lucerna (Svizzera) dalla sig.ra Kressebuch Marie Therese nata a Berna (Svizzera) il giorno 21 aprile 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kressebuch Marie Therese è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11223

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Silva Aliaga Beatriz Noema, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Silva Aliaga Beatriz Noema ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera, conseguito nel Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermera», conseguito nell'anno 1984 presso la «Escuela de Enfermeria de la Sanidad de las Fuerzas Policiales» di Lima (Perù) dalla sig.ra Silva Aliaga Beatriz Noema, nata a Lima (Perù) il giorno 11 gennaio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Silva Aliaga Beatriz Noema è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11224

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Petrovic Radojka, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petrovic Radojka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinka sestra, conseguito nella Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «medicinka sestra», conseguito nell'anno 1974 presso la Scuola di Medicina di Sarajevo (Bosnia) della sig.ra Petrovic Radojka, nata a Djurdjevik - Zivinice (Bosnia) il giorno 26 luglio 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La Sig.ra Petrovic Radojka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11221

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Milijevic Vera, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milijevic Vera ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra, conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «medicinska sestra», conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola «Mirko Lenac» di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Milijevic Vera, nata a Bosansko Grahovo (Jugoslavia) il giorno 12 novembre 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Milijevic Zivanovic Vera è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11149

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Jankovic Angelina, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jankovic Angelina ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra, conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «medicinska sestra», conseguito nell'anno 1982 presso il centro «Branko Semelic» di Pola (Croazia) dalla sig.ra Jankovic Angelina, nata a Sombor (Croazia) il giorno 16 febbraio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

2. La sig.ra Jankovic Angelina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed

accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11150

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dal sig. Jovetic Sasa, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Jovetic Sasa ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinski tehnicar opceg smjera, conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «medicinski tehnicar opceg smjera», conseguito nell'anno 1997 presso la Centar Za Odgoj I Usmajereno Obrazovanje - Dubrovnik (Croazia), dal sig. Jovetic Sasa, nato a Dubrovnik (Croazia) il giorno 5 dicembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Jovetic Sasa è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11151

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Popovic Branka, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popovic Branka ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in ex-Repubbliche jugoslave, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiere», conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola di Medicina «Nadezda Petrovic» di Zemun (ex Repubbliche Jugoslave), dalla sig.ra Popovic Branka, nata a Belgrado (Repubbliche Jugoslave) il giorno 21 agosto 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infemiere.

2. La sig.ra Popovic Branka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11152

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Lestarevic Tatjana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lestarevic Tatjana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera, conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiera», conseguito il 6 giugno 1984 presso l'Istituto Bora Stankovic di Vranje (Serbia), dalla sig.ra Lestarevic Tatjana, nata a Vranje il giorno 11 novembre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lestarevic Tatjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11153

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Nowak Anna, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nowak Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka, conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «pielegniarka», conseguito nell'anno 1991 presso il Zespol Szkol Medycznych - Boleslawiec (Polonia), dalla sig.ra Nowak Anna, nata a Boleslawiec (Polonia) il giorno 8 luglio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Nowak Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11154

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 15 giugno 2000.

Adozione del regolamento di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e integrazione della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 109/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 giugno 2000;

Premesso che:

l'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della medesima deliberazione, il gestore della rete di trasmissione nazionale presenti all'Autorità, per l'approvazione, un regolamento recante i criteri per valutare la compatibiità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

il gestore della rete di trasmissione nazionale non ha potuto provvedere a quanto disposto dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 13/99, entro la scadenza ivi prevista, in quanto, a quella data, non aveva ancora assunto la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

l'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 13/99 prevede che, qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale non presenti il regolamento di cui al comma 3.1 del medesimo articolo per l'approvazione, l'Autorità adotta il regolamento sentiti, ove ritenuto necessario, i gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale;

nel corso della predisposizione del regolamento di cui sopra, è emersa altresì la necessità di integrare la disciplina contenuta nella deliberazione n. 13/99 con riferimento alle modalità per la richiesta del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e per la valutazione della compatibilità della medesima con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione approvato in data 9 febbraio 2000 «Regolamento recante procedure e criteri ai fini della valutazione della compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale» (di seguito: documento per la consultazione);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999;

Viste:

la deliberazione n. 13/99;

la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;

Considerato che:

la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: gestore della rete di trasmissione nazionale) ha trasmesso all'Autorità, con lettera in data 1º ottobre 1999 (prot. GRTN/P/50155), un documento recante criteri tecnici ai fini della verifica di compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

in mancanza del regolamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 13/99, i gestori delle reti, ai fini della valutazione della compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, hanno adottato il criterio di sicurezza N-1, e che il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel documento «Massima capacità di trasporto di energia elettrica in importazione sulle reti di interconnessione con l'estero: rapporto concernente gli ulteriori adempimenti del gestore della rete di trasmissione nazionale previsti dalla delibera n. 179/99», inoltrato all'Autorità con lettera in data 18 aprile 2000 (prot. gestore della rete di trasmissione nazionale AD/P/20000039), ha indicato l'idoneità di tale criterio ai fini della verifica della salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

l'UCTE (Union pour la Coordination du Transport de l'Electricité) ha raccomandato l'adozione del criterio di sicurezza N-1 che garantisce adeguati livelli di sicurezza e di interoperabilità delle reti interconnesse;

Considerate le osservazioni inviate dai soggetti interessati a seguito della diffusione del documento per la consultazione;

Ritenuto che:

ai fini della valutazione della compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale sia opportuno confermare l'adozione del criterio di sicurezza N-1 su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, il quale rimane responsabile della sicurezza di funzionamento del medesimo sistema elettrico;

la disciplina del servizio di vettoriamento debba, altresì, includere la definizione delle modalità per la presentazione delle richieste di vettoriamento, per la valutazione delle medesime da parte dei gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale nonché per l'assolvimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del compito di coordinamento tra i gestori delle reti interessate e che, pertanto, sia necessario integrare la deliberazione n. 13/99 tenendo conto di tali ulteriori aspetti;

l'Autorità attraverso la diffusione del documento per la consultazione abbia dato l'opportunità ai gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale di inviare osservazioni e suggerimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 13/99;

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI ED ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, N. 13/99.

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, integrate come segue:

a) corrente limite di funzionamento permanente di un elemento di rete è il valore efficace massimo di corrente che l'elemento può trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato;

b) corrente limite di funzionamento transitorio di un elemento di rete è il valore efficace massimo di corrente che l'elemento può trasportare per un tempo definito a partire da condizioni di funzionamento prestabilite;

c) criterio N-1 è il criterio di sicurezza che prevede che, in tutte le situazioni di funzionamento di una rete, la perdita di un qualsiasi elemento non comporti il superamento delle correnti limite di funzionamento degli altri elementi della rete medesima;

d) esercizio è l'utilizzazione degli impianti elettrici componenti le reti elettriche secondo procedure codificate. Dell'esercizio fanno parte: la conduzione degli impianti, il pronto intervento, la messa fuori servizio ed in sicurezza, le ispezioni ed il monitoraggio sugli impianti;

e) interconnessione di reti elettriche è il collegamento fra reti elettriche necessario al trasferimento di energia elettrica;

f) interoperabilità di reti elettriche o connessione operativa tra reti elettriche sono le condizioni operative di due o più reti interconnesse, determinate dalle attività di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle stesse, in cui è garantito il funzionamento coordinato delle reti medesime;

g) manutenzione è l'insieme delle operazioni e degli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti elettrici, avuto riguardo al decadimento delle prestazioni;

h) programma orario è il profilo temporale di potenza elettrica impegnata ai fini del vettoriamento;

i) rete di distribuzione è una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la rete di trasmissione nazionale, ivi incluse le porzioni limitate della medesima. nonché per la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;

j) rete elettrica è il complesso di impianti, linee e stazioni per la movimentazione di energia elettrica e la fornitura dei necessari servizi ausiliari;

k) richiesta di vettoriamento è l'istanza di attivazione di un vettoriamento ovvero di modifica dei punti di consegna e di riconsegna di un contratto di vettoriamento in essere;

l) sicurezza intrinseca è la condizione operativa di una rete elettrica in cui, in tutte le situazioni di funzionamento, non sono presenti violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente e transitorio degli elementi della rete;

m) sviluppo è l'insieme degli interventi sulla rete elettrica che comportano un adeguamento o un potenziamento della capacità di trasporto, trasformazione, connessione e interconnessione, ovvero un incremento della flessibilità operativa della rete o una dismissione di elementi di rete;

n) valutazione di compatibilità è la valutazione della compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

o) verifica di interoperabilità è la verifica della compatibilità delle richieste di vettoriamento con l'interoperabilità delle reti elettriche;

p) verifica di sicurezza intrinseca è la verifica della compatibilità delle richieste di vettoriamento con la sicurezza intrinseca;

q) vettoriamento internazionale è il vettoriamento che prevede almeno un punto di consegna o di riconsegna situato al di fuori del territorio nazionale.

Art. 2.

Adozione dei regolamento di cui all'art. 3 della deliberazione n. 13/99

È adottato il «Regolamento recante i criteri per valutare la compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale» allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato *A*).

Titolo II

INTEGRAZIONI DELLA DELIBERAZIONE N. 13/99 E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 3.

Integrazioni dell'art. 3 della deliberazione n. 13/99

All'art. 3 della deliberazione n. 13/99 sono aggiunti i seguenti commi:

«3.4 Sono tenuti all'applicazione del regolamento di cui ai precedenti commi, di qui in poi denominato «regolamento di sicurezza», i seguenti gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale:

a) il gestore della rete di trasmissione nazionale;

b) i gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;

c) i gestori delle reti di distribuzione aventi tensione superiore a 120 kV di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;

d) i gestori delle reti di distribuzione in alta tensione aventi tensione non superiore a 120 kV;

e) i gestori delle reti di distribuzione in media e bassa tensione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/99, ivi inclusi i gestori delle piccole reti isolate, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 79/1999.

3.5 La società Ferrovie dello Stato S.p.a. e sue aventi causa applicano il regolamento di sicurezza con riferimento alle proprie reti elettriche non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, tenuto conto dell'esigenza di continuità del servizio da esse svolto.

3.6 Oggetto del regolamento di sicurezza sono i criteri tecnici che i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 devono seguire per valutare la compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale ai fini dell'accettazione o del rifiuto delle medesime richieste.

3.7 Il rispetto di tutti i criteri contenuti nel regolamento di sicurezza costituisce condizione necessaria ai fini dell'accettazione delle richieste di vettoriamento.

3.8 Al fine di garantire la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 effettuano per ciascuna richiesta di vettoriamento:

a) la verifica di sicurezza intrinseca delle reti nelle quali si trovano i punti di consegna o di riconsegna relativi al singolo vettoriamento, in relazione agli impegni di potenza corrispondenti al programma orario della richiesta di vettoriamento;

b) la verifica di interoperabilità delle reti, anche se sulle medesime reti non si trovano punti di consegna o di riconsegna, interessate dai flussi fisici di potenza corrispondenti al programma orario della richiesta di vettoriamento.

3.9 Al fine di garantire la prevedibilità del processo di verifica, i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 hanno l'obbligo di effettuare la valutazione della compatibilità delle richieste di vettoriamento entro tempi definiti e certi».

Art. 4.

Integrazioni dell'art. 4 della deliberazione n. 13/99

4.1 All'art. 4 della deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.2, sono aggiunti i seguenti commi:

«4.2-*bis* Il richiedente presenta, anche su supporto informatico, la richiesta di vettoriamento recante i dati e le informazioni di cui al successivo comma 4.2-*ter* al gestore della rete di cui al precedente comma 4.2.

4.2-*ter* Il richiedente, ai fini della valutazione di compatibilità, deve indicare:

a) data proposta di inizio e durata del vettoriamento;

b) per i punti di consegna e riconsegna situati nell'ambito del territorio nazionale:

i) localizzazione dei punti di consegna ed indicazione dei relativi livelli di tensione nominale nei siti di connessione, unitamente all'identità del gestore di rete interessato;

ii) localizzazione dei punti di riconsegna ed indicazione dei relativi livelli di tensione nominale nei siti di connessione, unitamente all'identità del gestore di rete interessato;

iii) programma orario della potenza contrattualmente impegnata nei punti di consegna;

iv) programma orario della potenza contrattualmente impegnata nei punti di riconsegna;

v) ogni elemento informativo, con riferimento ai punti di consegna e di riconsegna, utile ai fini della valutazione di compatibilità, anche in funzione dei programmi di manutenzione degli impianti di consegna e riconsegna, quali ad esempio ciclicità produttive stagionali, di processo, fermate obbligatorie, e che permetta comunque al gestore della rete in cui si trovano i punti di consegna o di riconsegna di coordinare la manutenzione delle infrastrutture di rete con le indisponibilità degli impianti di consegna e riconsegna del vettoriamento;

vi) schemi circuitali con indicazione precisa dei punti di consegna e di riconsegna;

c) per i punti di consegna situati all'estero:

i) localizzazione dei punti di consegna all'estero;

ii) identità dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi confinanti direttamente connesse con la rete di trasmissione nazionale che rendono disponibile l'energia elettrica vettoriata;

iii) programma orario dell'energia elettrica destinata al vettoriamento internazionale reso disponibile alla frontiera elettrica italiana al gestore della rete di trasmissione nazionale dai gestori di cui al precedente punto *ii)*;

d) per i punti di riconsegna situati all'estero:

i) localizzazione dei punti di riconsegna all'estero;

ii) identità dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi confinanti direttamente connesse con la rete di trasmissione nazionale che ritirano l'energia elettrica vettoriata;

iii) programma orario dell'energia elettrica destinata al vettoriamento internazionale reso disponibile alla frontiera elettrica italiana dal gestore della rete di trasmissione nazionale ai gestori di cui al precedente punto *ii)*.

4.2-*quater* Il gestore della rete di cui al precedente comma 4.2 esamina la richiesta di vettoriamento verificando la completezza delle informazioni contenute, ai fini della valutazione di compatibilità della richiesta medesima. Qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale non disponga diversamente, il gestore di cui al precedente comma 4.2 invia la richiesta di vettoriamento per conoscenza al gestore della rete di trasmissione nazionale, fatta eccezione per i casi previsti al successivo comma 4.17.»

4.2 All'art. 4 della deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.7, sono aggiunti i seguenti commi:

«4.8 Il gestore della rete di trasmissione nazionale partecipa alla valutazione di compatibilità sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di sicurezza ed è responsabile della verifica di interoperabilità e del necessario coordinamento tra i gestori delle reti interessate che svolgono la verifica di sicurezza intrinseca.

4.9 Il gestore della rete di trasmissione nazionale consente, per quanto di sua competenza, il rispetto dei tempi previsti dal presente articolo.

4.10 Il gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora il vettoriamento oggetto della richiesta interessi reti gestite da due o più gestori di cui al precedente art. 3, commi 3.4 e 3.5 e, nel caso di vettoriamento internazionale:

a) individua i gestori delle reti interessate dal vettoriamento oggetto della richiesta, anche nel caso n cui tali reti non siano sede di punti di consegna o riconsegna;

b) definisce con i gestori delle reti di cui alla precedente lettera *a)*, relativamente al periodo interessato dal vettoriamento o, comunque, per un periodo di tempo minimo di tre anni:

i) le condizioni previsionali delle rispettive reti interessate dal vettoriamento, anche in accordo al piano di sviluppo per esse previsto;

ii) le situazioni di funzionamento più rappresentative, tenendo conto dei possibili schemi di rete, anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata, delle diverse condizioni di generazione e di fabbisogno previste e dei preesistenti contratti di fornitura di energia elettrica, ivi inclusi quelli di vettoriamento;

c) fornisce ai gestori delle reti di cui alla precedente lettera *a)* i dati relativi alle altre reti interconnesse, necessari per la verifica di sicurezza intrinseca;

d) esegue la verifica di interoperabilità delle reti interconnesse, analizzando la compatibilità della richiesta medesima relativamente alle parti delle reti prossime ai punti di interconnessione delle reti medesime.

4.11 Nel caso di richieste di vettoriamento internazionale, il gestore della rete a cui perviene ciascuna richiesta invia, entro tre giorni dal ricevimento, la medesima richiesta al gestore della rete di trasmissione nazionale,

che effettua la valutazione di compatibilità relativamente all'interconnessione con l'estero. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel valutare la compatibilità delle richieste di vettoriamento internazionale, tiene conto dei regolamenti e della normativa tecnica vigente presso i gestori delle reti di trasmissione dei paesi confinanti ed interconnesse con il sistema elettrico italiano, in quanto applicabili. Il risultato delle suddette valutazioni è vincolante ai fini della compatibilità della richiesta di vettoriamento.

4.12 I gestori delle reti di cui al precedente comma 4.10, lettera *a)*, effettuano, sotto la propria responsabilità, la verifica di sicurezza intrinseca della richiesta di vettoriamento, utilizzando i criteri previsti dal regolamento di sicurezza, e comunicano i risultati al gestore della rete di trasmissione nazionale entro cinque giorni dal ricevimento dei dati di cui al precedente comma 4.10, lettera *c)*.

4.13 Il gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette al gestore della rete cui è pervenuta la richiesta di vettoriamento l'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 4.10, lettera *d)*, e 4.12.

4.14 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilità, la richiesta di vettoriamento risulti compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il gestore della rete cui è pervenuta detta richiesta provvede, qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale, in qualità di coordinatore dei gestori interessati dal vettoriamento ai sensi del precedente comma 4.7, non disponga diversamente, ad allegare gli esiti della suddetta valutazione alla proposta contrattuale trasmessa al richiedente secondo le modalità previste dal presente articolo ovvero al contratto di vettoriamento in essere in caso di modifica degli impegni contrattuali nei punti di consegna o di riconsegna.

4. 15 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilità, la richiesta di vettoriamento risulti incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale per motivi ascrivibili a violazioni dei criteri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza, il gestore della rete cui è pervenuta la richiesta rifiuta la medesima, ai sensi del precedente art. 3, comma 3.3, e del precedente comma 4.5, e ne dà comunicazione all'Autorità ed al richiedente.

4.16 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilità, la richiesta di vettoriamento risulti incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale per motivi tecnici specifici della rete interessata, pur non evidenziando violazioni dei criteri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza, il gestore della rete cui è pervenuta la richiesta ne dà comunicazione all'Autorità ed al richiedente, fornendo le motivazioni che hanno determinato la valutazione di incompatibilità.

4.17 Nel caso in cui la richiesta di vettoriamento interessi esclusivamente una rete in media o bassa tensione gestita da un solo gestore, e in cui la distanza in linea d'aria tra ciascun punto di consegna e ciascun punto di riconsegna, in tutte le possibili combinazioni fra di essi, sia inferiore a 20 km, la verifica di interoperabilità può essere omessa ed il gestore della rete verifica solo la sicurezza intrinseca, secondo le modalità previste nel presente articolo ed in base ai criteri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza».

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 15 giugno 2000

Il Presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER VALUTARE LA COMPATIBILITÀ DELLE RICHIESTE DI VETTORIAMENTO CON LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE.

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 109/00, di qui in poi denominata «deliberazione n. 109/2000».

Art. 2.

Criteri per valutare la compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

2. 1 Le verifiche di sicurezza intrinseca e di interoperabilità sono effettuate in base ai criteri tecnici di cui ai successivi commi da 2.4 a 2.10, tenendo conto delle situazioni di riferimento individuate al successivo comma 2.8. I criteri tecnici di cui ai successivi commi da 2.4 a 2.7 sono basati sul criterio N-1 dalla cui applicazione discende la necessarietà delle seguenti condizioni per la compatibilità della richiesta di vettoriamento con la sicurezza del sistema:

a) nelle situazioni di riferimento a rete integra, il vettoriamento è garantito senza violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente in tutti gli elementi della rete;

b) il fuori servizio di uno qualsiasi degli elementi di rete, presi uno alla volta ed indipendentemente dalla probabilità di guasto di ciascuno, a partire dagli stati di funzionamento sopra definiti, non causa:

i) il superamento delle correnti limite di funzionamento transitorio degli elementi di rete;

ii) l'interruzione dell'alimentazione delle utenze di clienti vincolati;

iii) la riduzione o l'interruzione dei vettoriamenti presenti sulla rete.

2.2 Per effettuare la verifica di sicurezza intrinseca e di interoperabilità, il gestore di ciascuna rete interessata dal vettoriamento considera i flussi di potenza corrispondenti al programma orario di ciascun vettoriamento unitamente alle altre transazioni fisiche di potenza relative a contratti di immissione e/o di prelievo di energia elettrica ad altro titolo presenti sulla rete. A tal fine, il gestore della rete:

a) verifica tutte le transazioni fisiche ed i vettoriamenti secondo l'ordine cronologico di attivazione dei relativi contratti e delle nuove richieste di vettoriamento (applicando il meccanismo first come first served) o, qualora sia adottato un diverso meccanismo di allocazione fra le diverse richieste di vettoriamento, secondo l'ordine che ne consegue;

b) applica le regole, definite dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di non introdurre discriminazioni sull'applicazione contemporanea di diversi meccanismi di allocazione per differenti richieste di vettoriamento.

2.3 Al fine di individuare i criteri tecnici per la verifica di sicurezza intrinseca e di interoperabilità sono identificate le seguenti tipologie di reti interessate dal vettoriamento:

a) rete di trasmissione nazionale in altissima tensione;

b) rete di trasmissione nazionale in alta tensione;

c) altre reti in alta tensione gestite dai soggetti di cui all'art. 3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione n. 13/99, come integrata dalla deliberazione n. 109/00;

d) altre reti in media e bassa tensione gestite dai soggetti di cui all'art. 3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione n. 13/99, come integrata dalla deliberazione n. 109/00.

2.4 Per la rete di cui al precedente comma 2.3, lettera *a)*, si applica il criterio N-1 con le modalità previste al precedente comma 2.1.

2.5 Per la rete di cui al precedente comma 2.3, lettera *b)*, ivi incluse le stazioni di trasformazione tra altissima e alta tensione, si applica il criterio N-1 considerando le correnti limite di funzionamento transitorio coincidenti con quelle di funzionamento permanente per la verifica di cui al precedente comma 2.1, lettera *b)*, punto *i)*.

2.6 Per le reti di cui al precedente comma 2.3, lettera *c)*, si applica il criterio N-1 considerando le correnti limite di funzionamento transitorio coincidenti con quelle di funzionamento permanente per la verifica di cui al precedente comma 2.1, lettera *b)*, punto *i)*.

2.7 Per le reti di cui al precedente comma 2.3, lettera *d)*, deve essere verificato che, nelle situazioni di riferimento previste a rete integra, il vettoriamento non introduca violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente di tutti i componenti della rete.

2.8 Il gestore della rete nell'effettuare le verifiche di sicurezza intrinseca e di interoperabilità considera quelle situazioni di riferimento della propria rete elettrica che potrebbero essere critiche in relazione alla sicurezza del sistema elettrico. Tali situazioni di riferimento comprendono tra le altre:

a) le condizioni previsionali di rete individuate in accordo ai piani di sviluppo delle reti interessate ed in particolare a quello della rete specifica sottoposta a verifica, relativo a tutto il periodo temporale interessato dal vettoriamento o a quello minimo di tre anni;

b) le condizioni rappresentative del funzionamento della rete specifica nelle diverse condizioni di fabbisogno previsto, tenuto conto dei programmi di produzione degli impianti di generazione, dei piani di indisponibilità programmata e dei preesistenti contratti di vettoriamento.

2.9 Nel caso di richieste di vettoriamento internazionale, il gestore della rete di trasmissione nazionale tiene conto della disponibilità della capacità di trasporto allocabile per il vettoriamento in oggetto su tutte le linee di interconnessione con l'estero e delle determinazioni al riguardo dell'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.

2.10 Quando il punto di consegna o di riconsegna, indicato nella richiesta di vettoriamento, sia connesso alla rete per mezzo di un unico collegamento, in relazione a tale collegamento non si applica quanto previsto dal precedente comma 2.1, lettera *b)*.

2.11 I gestori delle piccole reti isolate fanno riferimento, al fine della verifica della compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, al regolamento specifico per il funzionamento delle reti suddette emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 79/1999 e, in quanto applicabili, ai criteri previsti nel presente regolamento.

00A11283

DELIBERAZIONE 12 luglio 2000.

Approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento di cui all'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e integrazione e modificazione della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 119/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 luglio 2000;

Premesso che:

l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che l'Autorità approvi uno schema di contratto-tipo per il vettoriamento;

nel corso dell'attività preparatoria per la predisposizione dello schema di contratto-tipo sopra richiamato, i soggetti interessati hanno rappresentato agli uffici dell'Autorità la necessità di integrare la disciplina contenuta nella deliberazione n. 13/99 con riferimento a talune condizioni tecniche ed economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica;

in data 4 agosto 1999 è stato approvato dall'Autorità il documento per la consultazione «Schema di contratto-tipo per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica» (Prot. AU/99/190) (di seguito: documemto 4 agosto 1999);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità n. 13/99;

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1999, n. 194/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 194/99);

la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;

Vista la norma tecnica del Comitato elettrotecnico italiano n. 13-4, terza edizione, settembre 1996, avente per oggetto «Complessi di misura dell'energia elettrica - verifica»;

Considerato che:

i soggetti interessati sia nel corso dell'attività preparatoria di cui in premessa, sia attraverso le osservazioni inviate in relazione al documento 4 agosto 1999, hanno rappresentato la necessità che la disciplina del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica debba, altresì, includere:

la definizione di condizioni tecniche in materia di misura dell'energia elettrica vettoriata;

la previsione di un periodo di avviamento del contratto;

la regolamentazione dei casi in cui i punti di consegna o di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata siano interessati da più contratti di vettoriamento o da contratti ad altro titolo;

la previsione della facoltà di modifica delle potenze contrattualmente impegnate in consegna o in riconsegna da parte del richiedente il servizio di vettoriamento;

le modalità per l'applicazione della riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata di cui all'art. 10 della deliberazione n. 13/99;

la previsione di una disciplina per la compensazione dell'energia elettrica vettoriata — in sostituzione di quanto disposto dall'art. 10 della deliberazione n. 13/99 in materia di riconciliazione — nei periodi in cui, a causa di disservizi di rete o per interventi di manutenzione programmata sulla stessa, si verificano riduzioni all'immissione o al prelievo dell'energia elettrica vettoriata;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99, è consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorità, la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione n. 13/99 o anche difforme dallo schema di contratto-tipo di cui al medesimo art. 4, comma 4.1;

ai sensi dell'art. 15, comma 15.1, della deliberazione n. 13/99, è previsto che la disciplina contenuta nella medesima deliberazione si applica, nel caso di vettoriamento internazionale, limitatamente alla parte del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata che interessa le reti elettriche nazionali;

ai sensi dell'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorità n. 194/99, è sospesa, sino all'approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99, in materia di autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia dei contratti entro tre giorni dalla stipula all'Autorità, la quale — entro trenta giorni dalla data di ricevimento — verifica che il contratto trasmesso non contrasti con l'esigenza di garantire la libertà di accesso alla rete, l'uso della stessa a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio, comunicando ai soggetti interessati l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche delle clausole contrattuali le quali dovranno essere inserite automaticamente nel contratto con effetto sin dalla data di stipula del medesimo;

ai sensi degli articoli 7, comma 7.1, ultimo periodo, e 10, comma 10.2, ultimo periodo, della deliberazione n. 13/99, nelle ore fisse che iniziano e terminano in fasce orarie diverse si applica il corrispettivo relativo alla fascia oraria in cui le medesime ore hanno termine e che, pertanto, l'energia elettrica consegnata, da un impianto di generazione che alimenta punti di riconsegna che si trovano sia in alta che in media tensione, in un'ora fissa che inizia e termina in fasce orarie diverse è attribuita, ai fini del calcolo dei corrispettivi, in parte nella fascia in cui appartiene la prima mezz'ora ed in parte in quella cui appartiene la seconda mezz'ora, creando difficoltà nella fatturazione dei medesimi corrispettivi;

Considerato che:

con lettera in data 15 marzo 2000 gli uffici dell'Autorità hanno inviato all'Enel Distribuzione S.p.a. (prot. AP/M00/400), al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (prot. AP/M00/401) ed alla Federelettrica (prot. AP/M00/402) una richiesta di informazioni allo scopo di verificare l'applicazione della deliberazione n. 13/99, con particolare riferimento all'installazione presso ciascun punto di riconsegna di complessi di misura idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica prelevata ai fini della riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata;

con lettera in data 7 aprile 2000 (prot. n. 4734) l'Enel Distribuzione S.p.a. ha informato l'Autorità che, a metà marzo 2000, a fronte dei circa 1.500 punti di riconsegna oggetto di contratti di vettoriamento solo 250 di essi erano provvisti dei nuovi Gruppi di misura elettronici statici (di seguito: Gms) con telelettura e teletrasmissione dei dati, che per i restanti punti solo la maggior parte di quelli in alta tensione erano dotati di complessi di misura idonei alla rilevazione delle potenze orarie e che il processo di installazione dei nuovi Gms presso gli altri punti di riconsegna sarebbe stato portato a regime entro il mese di giugno 2000;

con la medesima lettera di cui al precedente alinea l'Enel Distribuzione S.p.a. ha informato che, nei casi in cui presso i punti di riconsegna non sono installati i complessi di misura idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica vettoriata, la stessa Enel Distribuzione S.p.a. fornisce al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., il quale assicura lo scambio dell'energia elettrica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 10.4, della deliberazione n. 13/99, le misure registrate su un arco di tempo mensile distinte per ciascuna delle fasce orarie come definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90;

il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha informato l'Autorità (prot. Autorità n. 006496 del 20 aprile 2000) che presso i punti di riconsegna interessati da contratti di vettoriamento e situati sulla rete di trasmissione nazionale sono instal-

lati complessi di misura idonei a contabilizzare l'energia elettrica vettoriata secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 13/99;

con lettera in data 30 maggio 2000 (prot. 21898/DI-FD/pd) la Federelettrica ha informato l'Autorità che solo le imprese di distribuzione dei comuni di Bolzano, Milano, Torino e Verona hanno provveduto a modificare i complessi di misura per il rilevamento delle potenze ogni quarto d'ora e che le altre imprese avevano in corso un'indagine per verificare i fornitori ed i costi di acquisto dei complessi di misura orari;

Ritenuto che:

sia necessario integrare la deliberazione n. 13/99 definendo ulteriori condizioni tecniche ed economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica in merito agli aspetti di cui al primo considerato e che, pertanto, sia necessario prevedere che la facoltà di stipulare contratti di vettoriamento in deroga debba essere esercitata nel rispetto di tali ulteriori condizioni tecniche ed economiche;

per effetto dell'approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento sia da revocare la deliberazione n. 194/99 e che tale revoca debba decorrere successivamente ad un periodo transitorio al fine di consentire il perfezionamento di contratti di vettoriamento che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, siano in corso di formalizzazione;

sia opportuno modificare la disposizione di cui agli articoli 7, comma 7.1, ultimo periodo, e 10, comma 10.2, ultimo periodo, della deliberazione n. 13/99;

Ritenuto che:

in molti casi gli attuali complessi di misura installati presso i punti di riconsegna non localizzati sulla rete di trasmissione nazionale non siano idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica prelevata, come risulta dalla verifica effettuata dagli uffici dell'Autorità, e che, pertanto, sia opportuno prevedere tempi certi per la sostituzione dei complessi di misura non idonei ed un regime dei corrispettivi per l'attività di misura nel periodo antecedente tali sostituzioni;

in attesa di una possibile liberalizzazione dell'attività di installazione e di manutenzione dei complessi di misura dell'energia elettrica, nonché dell'attività di rilevazione e registrazione delle misure medesime, sia opportuno prevedere che tali attività rimangano sotto la responsabilità dei gestori delle reti in cui si trovano i punti di riconsegna;

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00.

Art. 2.

Approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento

È approvato lo «Schema di contratto-tipo di vettoriamento di cui all'art. 4, comma 4.1, della deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99», allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato *A*).

Art. 3.

Obblighi di informazione

Entro sette giorni dalla stipula, ciascun gestore contraente trasmette, anche su supporto informatico, copia dei contratti di vettoriamento al gestore della rete di trasmissione nazionale. Nel rispetto del medesimo termine ciascun gestore contraente comunica al gestore della rete di trasmissione nazionale ogni integrazione o modificazione riguardante i contratti medesimi.

Titolo II

INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DELLA DELIBERAZIONE N. 13/99

Art. 4.

Integrazione dell'art. 5 della deliberazione n. 13/99

All'art. 5 della deliberazione n. 13/99 è aggiunto il seguente comma:

«5.7 Per gli impianti di cui al comma 5.3 le condizioni tecniche per l'immissione dell'energia elettrica da vettoriare sono regolate, per quanto riguarda l'energia reattiva immessa nel punto di consegna, da specifico accordo, da allegare al contratto di vettoriamento, fra il gestore della rete in cui si trova il punto di consegna ed il richiedente, nel rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche vigenti per la progettazione ed il funzionamento degli impianti elettrici nel sito di connessione alla rete».

Art. 5.

Modalità per la consegna dell'energia elettrica ed elaborazione dei piani di manutenzione programmata degli elementi di rete.

5.1 Su richiesta del gestore della rete in cui si trova il punto di consegna, il richiedente fornisce al gestore contraente e, per suo tramite, al gestore della rete in cui si trova il punto di consegna, entro le ore 12 di ogni venerdì e con le modalità da quest'ultimo indicate, il programma di produzione su base oraria dell'energia elettrica nei punti di consegna relativo alla settimana successiva. Il richiedente comunica tempestivamente al gestore contraente ed al gestore della rete in cui si trova il punto di consegna le variazioni che incidono per almeno il 20% sulle quantità indicate dal suddetto programma, nonché eventuali indisponibilità della produzione dell'energia elettrica nel punto di consegna.

5.2 Il gestore contraente ed i gestori di rete interessati da una richiesta di vettoriamento elaborano i piani di

manutenzione programmata degli elementi di rete afferenti i punti di consegna e di riconsegna e comunicano al richiedente le informazioni rilevanti al fine di eventuali riduzioni di immissione o di prelievo dell'energia elettrica con almeno un mese di anticipo rispetto agli interventi previsti. Nel definire i piani di manutenzione programmata della rete che incidano per almeno il 20% sull'energia elettrica vettoriabile nel periodo necessario per portare a termine i suddetti interventi, i gestori di rete interessati tengono conto delle esigenze del richiedente, nel rispetto della normativa vigente in materia di connessione, gestione ed esercizio degli impianti costituenti la rete nei punti di consegna e di riconsegna.

5.3 Il valore nominale della frequenza nei punti di consegna e di riconsegna è pari a 50 Hz. I gestori delle reti interessate dal vettoriamento effettuano le eventuali conversioni da corrente continua in alternata.

Art. 6.

Misura dell'energia elettrica vettoriata

6.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore di provvedimento dell'Autorità di liberalizzazione delle attività di installazione e di manutenzione dei complessi di misura, e delle relative attività di rilevazione e di registrazione delle misure.

6.2 I complessi di misura consentono almeno la rilevazione e la registrazione per ciascuna ora della potenza e dell'energia elettrica attiva e reattiva immessa e prelevata nei punti di consegna e di riconsegna, nonché l'accesso alle medesime registrazioni da parte del soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui i complessi sono installati indipendentemente dall'accesso alle medesime registrazioni da parte del gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure. I complessi di misura sono predisposti per l'installazione, su richiesta del richiedente ed a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il controllo delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.

6.3 Il gestore della rete in cui si trova un punto di riconsegna è responsabile dell'installazione e della manutenzione del complesso di misura, nonché della rilevazione e della registrazione delle misure in tale punto.

6.4 Il soggetto titolare di un sito in cui si trova un punto di consegna è responsabile dell'installazione e della manutenzione del complesso di misura relativo a tale punto.

6.5 Il gestore della rete in cui si trova un punto di consegna è responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nel medesimo punto.

6.6 Il gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure in un punto di consegna o di riconsegna trasmette ai gestori che hanno stipulato un contratto di vettoriamento, che interessa tale punto di consegna o di riconsegna, la registrazione delle misure rilevate relative a ciascun mese entro il 10 del mese successivo, al fine di permettere lo svolgimento da parte dei medesimi gestori degli adempimenti amministrativi previsti dal successivo art. 14.

6.7 Ciascun complesso di misura è sigillato a cura del gestore della rete in cui si trova il punto di consegna o di riconsegna, alla presenza del soggetto che ha la titolarità del sito in cui si trova tale punto di consegna o di riconsegna. Le verifiche nel sito dove sono installati i complessi di misura sono effettuate alla presenza di un rappresentante del soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione degli stessi e del gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure.

6.8 I complessi di misura sono conformi alle norme tecniche adottate dal Comitato elettrotecnico italiano. La precisione dei complessi di misura è almeno pari a quella raccomandata dallo stesso Comitato, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente.

6.9 Il richiedente può installare, a sue spese, ulteriori contatori, ferma restando la validità, ai fini della determinazione delle grandezze elettriche rilevanti per il calcolo dei corrispettivi di vettoriamento e per la riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata, delle rilevazioni effettuate dai complessi di misura di cui ai precedenti commi 6.2 e 6.8.

6.10 Ciascun complesso di misura è sincronizzato con un unico riferimento a cura del soggetto responsabile della sua installazione e manutenzione.

6.11 I complessi di misura sono provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento. Il richiedente, il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione del complesso di misura ed il gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure comunicano tempestivamente ai soggetti interessati dal vettoriamento qualunque irregolarità riscontrata nel funzionamento del medesimo complesso.

6.12 Nel caso in cui si verifichino irregolarità di funzionamento di un complesso di misura, l'intervento di manutenzione è effettuato, entro quarantotto ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dal soggetto responsabile ai sensi dei precedenti commi 6.3 e 6.4, il quale dà tempestiva informazione al richiedente ed al gestore contraente dell'esito dell'intervento. Per il periodo in cui si è verificata l'irregolarità di funzionamento, il gestore della rete in cui si trova il punto di consegna o di riconsegna effettua la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica consegnata o riconsegnata e della potenza immessa o prelevata in base al coefficiente di correzione quantificato dal soggetto responsabile ai sensi dei precedenti commi 6.3 e 6.4, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora l'irregolarità di funzionamento sia tale da rendere inattendibili le indicazioni dei complessi di misura, le misure di energia elettrica e di potenza sono stimate mediante confronto con le grandezze relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

6.13 Il richiedente, il gestore contraente ed il gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure possono richiedere in qualsiasi momento la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione di cui al precedente comma 6.8. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione del complesso di misura assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità del medesimo complesso.

6.14 Il corrispettivo di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera *d)*, della deliberazione n. 13/99 comprende anche l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 6.3, 6.5, 6.6 e 6.7 ed è dovuto al gestore della rete in cui si trova il punto di riconsegna.

Art. 7.

Disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili e manutenzione programmata degli elementi di rete

7.1 Nel caso di distacco del generatore nel punto di consegna o nel caso in cui si verifichino riduzioni, per un periodo superiore a tre minuti primi consecutivi, all'immissione in un punto di consegna, determinate da disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili che non dipendono dal funzionamento degli impianti connessi alla rete nello stesso punto, o da interventi di manutenzione programmata degli elementi di rete, si applica la disciplina di cui al successivo art. 12, al minor valore tra:

a) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente prelevata in tutti i punti di riconsegna e quella complessivamente immessa in tutti i punti di consegna e:

b) il valore della riduzione dell'energia elettrica vettoriabile conseguente al verificarsi del distacco del generatore o del disservizio di rete, o conseguente all'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata.

7.2 Nel caso in cui si verifichino riduzioni, per un periodo superiore a tre minuti primi consecutivi, al prelievo in un punto di riconsegna, determinate da disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili che non dipendono dal funzionamento degli impianti connessi alla rete nello stesso punto, o da interventi di manutenzione programmata degli elementi di rete, si applica la disciplina di cui al successivo art. 12 al minor valore tra:

a) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente immessa in tutti i punti di consegna e l'energia elettrica complessivamente prelevata in tutti i punti di riconsegna e:

b) il valore della riduzione dell'energia elettrica vettoriabile conseguente al verificarsi del disservizio di rete o all'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata.

7.3 Il periodo di tempo nel quale si applica la disciplina di cui al successivo art. 12, comprende le ore fisse interessate dal disservizio di rete o dagli interventi di manutenzione programmata, inclusa l'ora fissa di inizio del disservizio o degli interventi nonché, nel caso di distacco del generatore nel punto di consegna, il tempo, concordato al momento della stipula del contratto di vettoriamento dal gestore contraente e dal richiedente, per il riavviamento, la risincronizzazione e la presa di carico del medesimo generatore.

7.4 Il gestore della rete in cui si trova il punto di consegna o di riconsegna nel quale si verifica il disservizio di rete comunica tempestivamente al gestore contraente, eventualmente anche su segnalazione del richiedente, l'inizio e la durata del disservizio, nonché il periodo di tempo complessivo in cui si applica la disciplina di cui al successivo art. 12.

Art. 8.

Avviamento del contratto di vettoriamento

8.1 Fruiscono dell'avviamento per un periodo di dodici mesi i punti di riconsegna che per la prima volta sono interessati da un contratto di vettoriamento.

8.2 Fruiscono, altresì, dell'avviamento, i punti di riconsegna per ciascuno dei quali, anche a seguito delle modifiche di cui al successivo art. 10, comma 10.1, il valore della potenza complessivamente impegnata o richiesta per il prelievo di energia elettrica a qualsiasi titolo, per almeno il 50% delle ore annue, superi di almeno il 25% il valore di potenza complessivamente impegnata o richiesta nel precedente periodo di dodici mesi. In tale caso i dodici mesi dell'avviamento decorrono dal primo giorno del mese in cui si verificano i suddetti maggiori impegni.

8.3 Nel caso in cui viene a mancare in un punto di riconsegna il requisito di cui al primo periodo del precedente comma 8.2, a seguito di ulteriori modifiche della potenza impegnata, cessa di applicarsi l'avviamento relativamente a quel punto, con effetto dal primo giorno del mese in cui il suddetto requisito è venuto meno. L'avviamento in quel punto di riconsegna non si applica prima della data in cui l'avviamento previsto inizialmente si sarebbe concluso.

8.4 Per il calcolo dei corrispettivi di potenza durante l'avviamento si applica la seguente disciplina:

a) per la potenza prelevata in eccesso rispetto all'impegno di potenza nel punto di riconsegna e fino al 120% di tale impegno, il corrispettivo afferente a tale punto di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, è pari ad una volta il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata;

b) per la potenza prelevata in eccesso rispetto al 120% dell'impegno di potenza nel punto di riconsegna, il corrispettivo afferente a tale punto di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, è pari a venticinque volte il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata;

c) il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo afferente al punto di riconsegna pari al minor

valore tra il corrispettivo complessivo annuale determinato applicando il disposto delle precedenti lettere *a)* e b) ed il corrispettivo complessivo annuale che si ottiene applicando il 135% dei corrispettivi di cui all'art. 7, commi 7.1, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99, alla potenza effettivamente prelevata nell'anno.

8.5 A ciascun punto di consegna la cui immissione è attribuita in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 11 della deliberazione n. 13/99 e del successivo art. 9, ad un punto di riconsegna che usufruisce dell'avviamento, per il calcolo dei corrispettivi di potenza si applica, nelle ore in cui in tale punto di riconsegna si verifica un eccesso di prelievo di potenza rispetto all'impegno, la seguente disciplina:

a) per la potenza consegnata in eccesso rispetto al corrispondente impegno ed entro il limite del minor valore tra la potenza effettivamente prelevata in eccesso nel punto di riconsegna ed il 20% di quella impegnata in tale punto nella stessa ora, il corrispettivo afferente al punto di consegna di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, è pari ad una volta il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata;

b) per la potenza consegnata in eccesso rispetto alla somma tra quella impegnata e quella cui è applicata la disciplina definita alla precedente lettera *a)*, ed entro il limite della potenza effettivamente prelevata in eccesso nel punto di riconsegna, il corrispettivo afferente al punto di consegna di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, è pari a venticinque volte il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata;

c) per la potenza consegnata in eccesso rispetto alla somma tra la potenza impegnata nel punto di consegna, la potenza cui è applicata la disciplina definita alla precedente lettera *a)*, e la potenza cui è applicata la disciplina definita alla precedente lettera *b)*, il corrispettivo afferente al punto di consegna è quello di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99.

8.6 Al fini dell'applicazione di quanto disposto dal precedente comma 8.5, nei casi previsti all'art. 11 della deliberazione n. 13/99, si fa riferimento alle potenze impegnate ed effettivamente consegnate o riconsegnate attribuite al percorso convenzionale relativo al punto di riconsegna in regime di avviamento.

Art. 9.

Disposizioni relative a punti di consegna e/o di riconsegna interessati da altri contratti di vettoriamento o da contratti ad altro titolo.

9.1 Nel caso in cui uno o più punti di consegna siano interessati anche da altri contratti di vettoriamento:

a) il supero di potenza, di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, nel punto di consegna è determinato con riferimento alla somma delle potenze impegnate per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di consegna. In ciascuna ora viene attribuita a ciascun contratto di vettoriamento una quota del supero di potenza nel suddetto punto di consegna pari al rapporto tra la potenza impegnata per tale contratto e la potenza complessivamente impegnata per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di consegna; per la ripartizione dei superi di potenza tra i percorsi convenzionali relativi al punto di consegna si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 11.5, della deliberazione n. 13/99;

b) ai fini della determinazione dei pedaggi a copertura delle perdite, in ciascuna ora viene attribuita a ciascun contratto di vettoriamento una quota dell'energia elettrica complessivamente immessa nel punto di consegna pari al rapporto tra la potenza impegnata per tale contratto e la potenza complessivamente impegnata per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di consegna;

c) ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica da sottoporre a riconciliazione, si applica la disciplina di cui alla precedente lettera *b)*.

9.2 Nel caso in cui uno o più punti di riconsegna siano interessati anche da altri contratti di vettoriamento:

a) il supero di potenza, di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, nel punto di riconsegna è determinato con riferimento alla somma delle potenze impegnate per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di riconsegna. In ciascuna ora viene attribuita a ciascun contratto di vettoriamento una quota del supero di potenza nel suddetto punto di riconsegna pari al rapporto tra la potenza impegnata per tale contratto e la potenza complessivamente impegnata per tutti i contratti di vettoriamento che interessano tale punto di riconsegna; per la ripartizione dei superi di potenza tra i percorsi convenzionali relativi al punto di riconsegna si applica quanto previsto all'art. 11, comma 11.5, della deliberazione n. 13/99;

b) ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica da sottoporre a riconciliazione, si applica la disciplina di cui al precedente comma 9.1, lettera *b)*;

9.3 Nel caso in cui un punto di riconsegna sia interessato da più contratti di vettoriamento, il corrispettivo per l'uso del sistema relativo ai sistemi di misura è ripartito in misura uguale tra tutti i contratti di vettoriamento afferenti a quel punto di riconsegna.

9.4 Nel caso in cui un punto di consegna o di riconsegna interessato da un contratto di vettoriamento sia interessato anche da un contratto ad altro titolo:

a) l'immissione o il prelievo di potenza in eccesso rispetto alla somma delle potenze impegnate per il contratto di vettoriamento e per il contratto di consegna o di riconsegna ad altro titolo viene assoggettato al regime previsto per tale eccesso dal contratto ad altro titolo;

b) ai fini della riconciliazione si considera vettoriata in ciascuna ora una quantità di energia elettrica pari al minor valore tra quella effettivamente immessa o prelevata e quella che avrebbe potuto essere immessa o prelevata in tale ora senza superare l'impegno di potenza del contratto di vettoriamento.

Art. 10.

Modifiche della potenza contrattualmente impegnata

10.1 La modifica dell'impegno di potenza in uno o più punti di consegna o di riconsegna e l'aggiunta o l'eliminazione di uno o più punti di consegna o di riconsegna è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene richiesta dal richiedente e comporta, a partire da tale data, l'adeguamento dei corrispettivi di vettoriamento. Il gestore contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, accoglie la medesima solo se compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. Entro lo stesso termine, qualora il gestore contraente verifichi la non compatibilità della richiesta di modifica con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, ne dà motivata comunicazione all'Autorità ed al richiedente secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4.5, della deliberazione n. 13/99. Se il gestore contraente non accoglie la richiesta ovvero non effettua la comunicazione di cui sopra entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta di modifica, questa si intende tacitamente accordata.

10.2 Il richiedente allega al contratto di vettoriamento idonea documentazione attestante l'interesse al vettoriamento con riferimento ai nuovi punti di consegna o di riconsegna da parte, rispettivamente, del titolare dell'impianto di generazione o del soggetto che ha la disponibilità del sito in cui si trova il punto di riconsegna.

10.3 Ciascun contratto di vettoriamento può essere unificato con altri contratti di vettoriamento, su domanda dei rispettivi richiedenti, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è presentata la richiesta di unificazione. Nella domanda, presentata entro il 31 ottobre, i richiedenti specificano a quale di essi spetterà la titolarità del contratto risultante dall'unificazione. L'unificazione comporta l'applicazione al contratto derivante dall'unificazione della disciplina prevista dall'art. 11 della deliberazione n. 13/99.

Art. 11.

Modalità applicative della riconciliazione

11.1 La riconciliazione dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata nell'ambito di un contratto di vettoriamento è determinata con riferimento al periodo che si conclude alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno secondo quanto previsto dall'art. 10 della deliberazione n. 13/99 ed in base alle modalità applicative riportate nei commi seguenti.

11.2 La richiesta della garanzia di riserva di potenza o la rinuncia alla medesima, se successive alla data di inizio dell'efficacia del contratto di vettoriamento, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno e sono efficaci a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.

11.3 Gli eccessi in consegna e gli eccessi in riconsegna che si verificano in ore appartenenti alla stessa fascia oraria sono compensati utilizzando i coefficienti posti sulla diagonale principale delle tabelle 10 o 11 o 12 della deliberazione n. 13/99, a seconda del tipo di impianto di produzione che consegna l'energia elettrica vettoriata. Indicando con $x_+^{Fi} > 0$ la somma degli eccessi di energia consegnata rispetto a quella riconsegnata in ore della fascia Fi e con $x_-^{Fi} \leq 0$ la somma degli eccessi di energia riconsegnata rispetto a quella consegnata in ore della fascia Fi, il risultato della riconciliazione nella fascia è:

$$\begin{cases} x_+^{Fi} = \frac{(x_+^{Fi} * a_{ii} + x_-^{Fi})}{a_{ii}} & se \quad x_+^{Fi} * a_{ii} > |x_-^{Fi}| \\ x_-^{Fi} = x_+^{Fi} * a_{ii} + x_-^{Fi} & se \quad x_+^{Fi} * a_{ii} \leq |x_-^{Fi}| \end{cases}$$

dove a_{ii} è il coefficiente sulla riga i-esima, colonna iesima, della relativa tabella di scambio.

11.4 I saldi positivi e negativi ottenuti nelle diverse fasce orarie sono compensati nel modo seguente: considerando le fasce orarie nell'ordine F1 - F2 - F3 - F4, si individua il primo saldo X_+^{Fi} positivo tra i quattro saldi ottenuti dopo la riconciliazione intrafascia. Tale saldo positivo è compensato con il primo saldo negativo individuato in modo analogo. Se sono da compensare un saldo positivo nella fascia FX, X_+^{FX}, ed uno negativo nella fascia FY, X_-^{FY}, dalla riconciliazione si ottiene il seguente risulatato:

se $X_+^{FX} * a_{XY} > |X_-^{FY}|$: il saldo nella fascia FY si annulla e quello nella fascia FX diventa:

$$X_+'^{FX} = X_+^{FX} + \frac{X_-^{FX}}{a_{XY}}.$$

se $X_+^{FX} * a_{XY} \leq |X_-^{FY}|$: il saldo nella fascia FX si annulla e quello nella fascia FY diventa:

$$X_-'^{FY} = X_-^{FY} + X_+^{FX} * a_{XY}.$$

dove $^*a_{XY}$ è il coefficiente sulla riga X-esima, colonna Y-esima, della relativa tabella di scambio. Tale meccanismo si ripete fino a quando residuano saldi di fascia o tutti positivi o tutti negativi.

11.5 Se i saldi diversi da zero che risultano al termine delle riconciliazioni intrafascia sono tutti positivi, ciascuno di essi viene valorizzato in F1; a questo fine il saldo finale positivo nella fascia FT, con FT=F2, F3, F4, X_+^{FT}, viene moltiplicato per il coefficiente a_{T1}, sulla riga T-esima, prima colonna, della tabella 11 della deliberazione n. 13/99.

11.6 Se i saldi diversi da zero che risultano al termine delle riconciliazioni intrafascia sono tutti negativi, ciascuno di essi viene valorizzato in F4; a questo fine il saldo finale negativo nella fascia FV, con FV=F1, F2, F3, X_-^{FV}, viene moltiplicato per il coefficiente a_{V4}, sulla riga V-esima, quarta colonna, della tabella 11 della deliberazione n. 13/99.

11.7 Il saldo finale positivo o negativo viene attribuito a ciascun bimestre in proporzione all'energia elettrica consegnata nello stesso bimestre; ai saldi così ottenuti si applica la disciplina prevista dall'art. 10,

comma 10.2, della deliberazione n. 13/99, facendo riferimento, per la determinazione dei parametri rilevanti, alla disciplina tariffaria in vigore nel bimestre stesso.

11.8 Nel caso di vettoriamento da più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna che riguardi tipologie diverse di impianti di generazione di cui all'art. 1, lettere *w)*, *x)* e *y)*, della deliberazione n. 13/99, per la riconciliazione si applicano, tranne che per la valorizzazione dei saldi finali per i quali si applica quanto previsto ai precedenti commi 11.5 e 11.6, coefficienti ottenuti come media ponderata dei corrispondenti coefficienti delle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione n. 13/99. La ponderazione è effettuata in base alla quota di pertinenza di ciascun tipo di impianto dell'energia complessivamente consegnata nell'anno nell'ambito di ciascun contratto di vettoriamento.

Art. 12.

Compensazione dell'energia elettrica vettoriata a seguito di disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili e durante i periodi di manutenzione programmata degli elementi di rete.

12.1 Le quantità di energia elettrica determinate secondo le modalità previste al precedente art. 7, commi 7.1 e 7.2, non sono computate ai fini della riconciliazione.

12.2 Le quantità di energia elettrica determinate secondo le modalità previste àl precedente art. 7, commi 7.1 e 7.2, sono compensate in ciascuna fascia oraria con i saldi X_+^{Fi} e X_-^{Fi} che, ai sensi del precedente art. 11, comma 11.3, risultano al termine della riconciliazione intrafascia, applicando parametri di scambio pari ad uno. L'eventuale quantità di energia elettrica non compensabile viene valorizzata al prezzo unitario pari a 2*Ct, dove Ct è il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni.

12.3 Durante il periodo di tempo di cui al precedente art. 7, comma 7.3, i corrispettivi di potenza afferenti al punto di consegna o di riconsegna sono ridotti in proporzione alla riduzione di potenza dovuta al disservizio di rete per cause accidentali ed imprevedibili o agli interventi di manutenzione programmata, salvo quanto previsto al successivo art. 13.

Art. 13.

Utilizzo di un punto di riconsegna di emergenza

13.1 Durante il periodo di tempo di cui al precedente art. 7, comma 7.3, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in un punto di riconsegna di emergenza sono convenzionalmente attribuite al punto di riconsegna, indicato come principale, localizzato nel medesimo sito ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali ed imprevedibili o dagli interventi di manutenzione programmata, ai fini del calcolo dei corrispettivi di potenza e dell'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 12, commi 12.1 e 12.2.

13.2 Nel caso in cui un punto di riconsegna di emergenza venga utilizzato per esigenze non imputabili a disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili o ad interventi di manutenzione programmata, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata nel suddetto punto sono convenzionalmente attribuite al punto di riconsegna indicato come principale e localizzato nel medesimo sito ai fini del calcolo dei corrispettivi di potenza e dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 10 della deliberazione n. 13/99, secondo le modalità applicative di cui al precedente art. 11.

Art. 14.

Modalità amministrative

14.1 Il gestore contraente, entro la fine di ciascun mese, emette la fattura relativa ai corrispettivi per il vettoriamento prestato nel corso del mese precedente. Unitamente alla fattura il gestore contraente trasmette al richiedente, anche su supporto informatico, i dati relativi alle immissioni ed ai prelievi di energia elettrica e di potenza, in ogni ora e per ciascun punto di consegna e di riconsegna interessato dal contratto di vettoriamento, evidenziando i periodi di tempo in cui si applica la disciplina di cui al precedente art. 12.

14.2 Il gestore contraente trasmette al richiedente, con cadenza bimestrale, i risultati del calcolo della riconciliazione, come effettuato ai sensi del precedente art. 11, con riferimento al periodo che inizia il primo giorno dell'anno e si conclude nell'ultimo giorno del bimestre.

Art. 15.

Modificazione dell'art. 7, comma 7.1, ultimo periodo, e dell'art. 10, comma 10.2, ultimo periodo, della deliberazione n. 13/99.

All'art. 7, comma 7.1, ultimo periodo, e all'art. 10, comma 10.2, ultimo periodo, della deliberazione n. 13/99, alla parola «termine» è sostituita la parola «inizio».

Art. 16.

Contratti di vettoriamento in deroga

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99, è altresì consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorità, la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 9 a 14 della presente deliberazione, o anche difforme dallo schema di contratto-tipo di cui all'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 13/99.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

17.1 Entro il 31 agosto 2000 il gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, anche su supporto informatico, il formato per la presentazione delle richieste di vettoriamento, anche ai fini della valutazione della compatibilità delle richieste medesime con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

17.2 Per i punti di riconsegna interessati da contratti di vettoriamento già stipulati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le disposizioni contenute nel precedente art. 6, comma 6.2, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.

17.3 La componente del corrispettivo per l'uso del sistema relativa ai sistemi di misura, di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera *d)*, della deliberazione n. 13/99, non si applica ai punti di riconsegna per i quali il complesso di misura dell'energia elettrica vettoriata non sia conforme a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 6.2. In tali punti di riconsegna il periodo di avviamento, di cui al precedente art. 8, si estende per dodici mesi dalla data di installazione del complesso di misura conforme a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 6.2.

17.4 Con effetto a decorrere da novanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione è revocata la deliberazione n. 194/99.

17.5 La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 12 luglio 2000

Il Presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 4.1, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, N. 13/99

PREMESSA

Con il presente contratto

Tra

.... con sede legale in .... ,
via .... , n. .... (codice fiscale/partita IVA ....),
in persona di .... in qualità di .... *(pro tempore)*,
nel seguito, per brevità: gestore contraente

e

...................................., con sede legale in .... ,
via .... , n. .... (codice fiscale/partita IVA ....),
in persona di .... in qualità di .... *(pro tempore)*,
nel seguito, per brevità: richiedente

Premesso che

1. il presente contratto ha ad oggetto un servizio di vettoriamento di energia elettrica in cui tutti i punti di consegna e di riconsegna sono situati sul territorio nazionale;

2. il gestore contraente è il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna dell'energia elettrica vettoriabile;

Oppure:

il gestore contraente è il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata, è prevista, al momento della stipula o del rinnovo del presente contratto, la maggiore energia elettrica vettoriabile per la durata del contratto medesimo;

3. il gestore contraente ha verificato che il vettoriamento di cui al presente contratto è compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale sulla base del regolamento di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettriea e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata;

4. gli impianti nei punti di consegna e di riconsegna, individuati negli allegati al presente contratto (allegati n. 1 e n. 2), soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza secondo la normativa vigente;

5. i complessi di misura sono conformi alle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonei alla gestione del presente servizio di vettoriamento e conformi alle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata;

6. il gestore contraente provvede alla ripartizione dei corrispettivi di vettoriamento, dell'energia elettrica derivante dai pedaggi, nonché dei proventi e degli oneri connessi con la riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata;

7. il gestore della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4.7, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata, coordina i gestori di rete interessati dal presente vettoriamento ed assicura, ai sensi dell'art. 10, comma 10.4, della medesima deliberazione, la riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata;

8. il richiedente ha la disponibilità dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione aventi le caratteristiche tecniche riportate in allegato (allegato n. 3), e che tale disponibilità risulta dall'accordo allegato al presente contratto (allegato n. 4);

9. l'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione di cui alla precedente premessa è destinata a soddisfare i fabbisogni di energia elettrica di ...., in regime di autoproduzione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo. 16 marzo 1999, n. 79;

Oppure:

l'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione di cui alla precedente premessa è destinata a soddisfare i fabbisogni di ...., che ha acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

10. il soggetto cui è destinata l'energia elettrica vettoriata ha dichiarato il suo interesse al servizio di vettoriamento richiesto e tale interesse risulta dalla dichiarazione allegata al presente contratto (allegato n. 5);

11. quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00.

Art. 2.

Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è il vettoriamento di energia elettrica dal punto di consegna al punto di riconsegna, di cui agli allegati n. 1 e n. 2, situati sulle reti di seguito individuate:

a titolo di esempio:

.... , gestita da .... , dove è situato il punto di consegna relativo al presente contratto;

.... , gestita da .... , dove è situato il punto di riconsegna relativo al presente contratto;

Oppure (nel caso di vettoriamento con più punti di consegna e più punti di riconsegna).

Oggetto del presente contratto è il vettoriamento di energia elettrica dai punti di consegna ai punti di riconsegna, di cui agli allegati n. 1 e n. 2, situati sulle reti di seguito individuate:

a titolo di esempio:

.... , gestita da .... , dove sono situati i punti di consegna relativi al presente contratto;

...., gestita dal gestore contraente, dove è situato il punto di riconsegna ... per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata di cui all'allegato n. 6, è prevista, al momento della stipula o del rinnovo del presente contratto, la maggiore energia elettrica vettoriabile;

.... , gestita da .... , dove sono situati i punti di riconsegna relativi al presente contratto.

Art. 3

Punti di consegna e di riconsegna, potenze contrattualmente impegnate e percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata

3.1 La consegna dell'energia elettrica avviene nei punti di consegna di cui all'allegato n. 1.

3.2 La riconsegna dell'energia elettrica avviene nei punti di riconsegna di cui all'allegato n. 2.

3.3 Le potenze contrattualmente impegnate nei punti di consegna e riconsegna sono indicate nell'allegato n. 6.

3.4 I percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata sono indicati nell'allegato n. 7.

Eventualmente:

3.5 Fruiscono dell'avviamento per una durata di dodici mesi i punti di riconsegna indicati nell'allegato n. 8.

Eventualmente:

3.6 Il richiedente dichiara che i punti di consegna e/o di riconsegna, di cui all'allegato n. 9, sono interessati anche da altri contratti di vettoriamento e/o da contratti ad altro titolo.

Art. 4

Disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili

In caso di distacco del generatore nel punto di consegna, il periodo di tempo necessario per il riavviamento, per la risincronizzazione e per la presa di carico del medesimo è concordato tra il richiedente ed il gestore contraente con riferimento a ciascun generatore come risulta dall'allegato n. 3.

Art. 5.

Garanzia di riserva di potenza

Il richiedente usufruisce della garanzia di riserva di potenza, di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera *e)*, della deliberazione n. 13/99 come successivamente integrata e modificata.

Oppure:

Il richiedente non usufruisce della garanzia di riserva di potenza, di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera *e)*, della deliberazione n. 13/99 come successivamente integrata e modificata.

Art. 6.

Cessione del contratto di vettoriamento

6.1 Il richiedente può cedere il contratto di vettoriamento, anche parzialmente con riferimento ad uno o più punti di consegna o di riconsegna interessati dal contratto medesimo. Dette cessioni hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica delle cessioni medesime al gestore contraente.

6.2 Qualora, per effetto di modifiche dei profili di potenza impegnata in riconsegna, il punto di riconsegna con la maggiore quantità di energia elettrica vettoriabile per la durata del contratto si trovi in una rete gestita da un gestore diverso dal gestore contraente, quest'ultimo è tenuto alla cessione del presente contratto a favore del gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna con la maggiore quantità di energia elettrica vettoriabile. Il gestore contraente comunica al richiedente il verificarsi della suddetta condizione e la cessione ha effetto a partire dal primo rinnovo del presente contratto ai sensi del successivo art. 10.

Art. 7.

Recesso unilaterale dal contratto di vettoriamento

Il richiedente ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del gestore contraente.

Art. 8.

Modalità di fatturazione

8.1 Il pagamento della fattura relativa ai corrispettivi per il vettoriamento prestato nel corso del mese precedente è effettuato dal richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.

8.2 In caso di ritardato pagamento sono dovuti dal richiedente sull'importo fatturato interessi moratori per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 del tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

Art. 9.

Riservatezza

9.1 Il richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al gestore contraente il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

9.2 Il gestore contraente ed i gestori di rete interessati dal presente contratto, come risulta dalle dichiarazioni allegate (allegato n. 10), si obbligano al trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

Art. 10.

Decorrenza e durata

Il presente contratto ha la durata di .... e decorre dal .... In mancanza di disdetta, da effettuarsi mediante comunicazione scritta al gestore contraente almeno un mese prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per la medesima durata.

Solo nei casi in cui l'energia elettrica vettoriata sia destinata a clienti idonei:

Art. 11.

Efficacia del contratto di vettoriamento

Il presente contratto cessa di avere efficacia, con riferimento a ciascun punto di riconsegna, qualora il soggetto che ha la titolarità del sito nel quale si trova tale punto non abbia acquisito, alla data prevista di avvio del servizio di vettoriamento o di rinnovo del presente contratto, la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999, come risultante dall'elenco dei clienti idonei istituito ai sensi dell'art. 2 della deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, come successivamente modificata ed integrata.

Art. 12.

Soluzione delle controversie

12.1 Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sono deferite all'Autorità.

12.2 Fino all'adozione dal regolamento previsto dall'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le controversie di cui al precedente comma 12.1 sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal gestore contraente, uno dal richiedente ed il terzo nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale competente per territorio, ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile.

12.3 Il collegio arbitrale costituito ai sensi del precedente comma 12.2 giudica secondo diritto.

Art. 13.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 13/99 come successivamente integrata e modificata nonché, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

ALLEGATI AL CONTRATTO

Allegato n. 1 - Elenco dei punti di consegna.

Allegato n. 2 - Elenco dei punti di riconsegna.

Allegato n. 3 - Caratteristiche tecniche degli impianti di generazione.

Allegato n. 4 - Dichiarazione del richiedente da cui risulta la disponibilità dell'energia elettrica prodotta nei punti di consegna.

Allegato n. 5 - Dichiarazione del soggetto a cui è destinata l'energia elettrica vettoriata da cui risulta l'interesse al servizio di vettoriamento.

Allegato n. 6 - Potenze contrattualmente impegnate nei punti di consegna e riconsegna.

Allegato n. 7 - Percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata.

Allegato n. 8 - Elenco dei punti di riconsegna che fruiscono del regime di avviamento.

Allegato n. 9 - Dichiarazione del richiedente recante l'indicazione dei punti di consegna e/o di riconsegna interessati da altri contratti di vettoriamento e/o da contratti ad altro titolo.

Allegato n. 10 - Dichiarazioni relative al trattamento dei dati inerenti il contratto di vettoriamento.

00A11284

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto de «La Piemontese assicurazioni S.p.a.», in Torino. (Provvedimento n. 01640).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP del 17 novembre 1995 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata a «La Piemontese Assicurazioni S.p.a.», con sede in Torino, corso Palestro n. 3;

Vista la delibera assunta in data 26 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti de «La Piemontese Assicurazioni S.p.a.» che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 3, 5, 9, 13, 15 e 17 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale de «La Piemontese assicurazioni S.p.a.», con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 3 *(Denominazione - Sede - Oggetto - Durata)*. — Ampliamento dell'oggetto sociale con previsione della possibilità di "... assumere partecipazioni in società e

imprese aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio" nonché di "effettuare prestazioni di servizi in materia affine o complementare connessa con il settore assicurativo...".

Art. 5 *(Capitale sociale e azioni).* — Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 2.800.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 35.000.000.000) suddiviso in n. 2.800.000 azioni da nominali L. 1.000 cadauna (a seguito di riduzione del capitale sociale per L. 32.200.000.000, per integrale ripianamento perdite residue nette e contestuale delibera di riaumento del capitale sociale, a pagamento, da L. 2.800.000.000 a L. 40.000.000.000, ovvero per L. 37.200.000.000, da eseguirsi secondo determinate modalità.).

Art. 9 *(Assemblee degli azionisti).* — Nuova disciplina: possibilità, anche per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Modifica dell'importo del valore nominale dell'azione: L. 1.000 (in luogo del precedente L. 7.000) in relazione al diritto di voto del socio per ogni azione posseduta.

Art. 13 *(Amministrazione e collegio sindacale).* — Introduzione della possibilità, anche per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione previa comunicazione al presidente del consiglio medesimo.

Art. 15 *(Amministrazione e collegio sindacale).* — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 150, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come espressamente richiamato): determinazione delle modalità di adempimento.

Art. 17 *(Amministrazione e collegio sindacale).* — Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del presidente del collegio sindacale: "... con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino più della metà del capitale sociale, in qualunque convocazione";

b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11229

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 14 luglio 2000.

Approvazione del progetto esecutivo 5º lotto dei lavori: «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano». (Ordinanza n. 203).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino 31 dicembre 2001;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999, con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano» per un importo complessivo di L. 50.000.000.000;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 50.000.000.000 é finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno

1995, art. 6, comma 2, lettera *a)*, su contabilità speciale di Tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanza n. 47 del 1º luglio 1996, n. 64 del 23 settembre 1996, e n. 91 del 30 dicembre 1997, sono stati affidati all'«Ente» per l'attuazione i primi quattro lotti dell'intervento, per un importo complessivo di L. 50.000.000.000, con la previsione che le economie realizzate con i ribassi d'asta sarebbero state oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo;

Atteso che, per il completamento, sotto l'aspetto della utilizzazione irrigua ottimale, dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano» si rende necessario realizzare un quinto lotto, dell'importo di L. 3.500.000.000;

Atteso che la commissione scientifica, nella riunione del 9-10 dicembre 1998, interessata del problema del reperimento delle risorse finanziarie necessarie al completamento dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano», ha espresso parere favorevole all'assegnazione delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti a seguito dell'aggiudicazione del primo e del terzo lotto dell'intervento;

Ritenuto pertanto di dover assegnare all'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 5º lotto», a valere sulle economie derivanti dai ribassi d'asta di cui sopra, l'importo di lire 3.500.000.000;

Atteso che l'importo per la realizzazione del lotto in argomento è pertanto disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.A.F. per Riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1702/0;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro-tempore* dell'«Ente;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che con ordinanza n. 101 del 9 luglio 1998, il commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «definitivo» dell'intervento in argomento, per un importo complessivo di lire 3.500.000.000, così articolato;

	in lire	in lire
Lavori a base d'appalto		2.570.402.625
Somme a disposizione:		
1) Imprevisti	120.614.557	
2) Spese generali	320.606.319	
3) IVA	448.376.499	
Sommano		929.597.375

Importo complessivo 3.500.000.000

Vista altresì, l'ordinanza n. 141 del 7 maggio 1999, con la quale sono stati rifissati i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni;

Atteso che ai sensi del comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza 91/97, l'«Ente» ha trasmesso il progetto esecutivo all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 26 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che a termini dell'art. 2, commi 8 e 9, della ordinanza commissariale n. 91/97, le economie realizzate a seguito dei ribassi d'asta conseguiti, saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario;

Atteso che il C.T.A.R. ha espresso il competente parere sul progetto con voto n. 667 del 27 giugno 2000, con il seguente quadro economico, che si riporta secondo il sottodescritto modello comparativo, al fine di rendere evidenti le economie conseguite:

	Q.E. affidam.	Economie/Maggioraz.	Q.E. proget.esecutivo
Lavori a base d'appalto	2.570.402.625		
a dedurre ribasso d'asta 18,43%		491.795.134	
importo aggiudicazione			2.078.607.490
B) *Somme a disposizione*			
1) imprevisti	120.614.557	- 3.928.733	124.543.290
2) spese generali	320.606.319		320.606.319
3) IVA	488.376.499	+ 8.533.738	479.842.761
Importo complessivo . . .	3.500.000.000	496.400.140	3.003.599.860

Vista la nota n. 12195 in data 14 luglio 2000, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi, unitamente al citato voto favorevole del C.T.A.R.;

Visto l'atto di determinazione commissariale n. 109 del 10 agosto 1998, con il quale è stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo complessivo pari a L. 3.500.000.000 sul capitolo relativo all'intervento di che trattasi nonché il primo versamento all'Ente della somma di L. 437.500.000;

Considerata la necessità di provvedere al disimpegno della somma costituente le economie realizzate, pari a L. 496.400.140;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano 5° lotto»;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per la gestione della contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato:

il progetto «esecutivo» dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano 5° lotto» dell'importo complessivo di L. 3.003.599.860 così ripartito:

	Q.E. PROGET. ESECUTIVO
Lavori a base d'appalto	
importo aggiudicazione	2.078.607.490
B) Somme a disposizione	
1) imprevisti	124.543.290
2) spese generali	320.606.319
3) IVA	479.842.761
Importo complessivo	3.003.599.860

Art. 2.

Realizzazione dell'intervento e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano 5° lotto» secondo il progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza (art. 1).

2. Per l'esecuzione delle opere predette, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1702/0, ed intestata a «Presidente E.A.F. per Riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano 5° lotto, è a disposizione l'importo complessivo di L. 3.003.599.860, che verrà accreditato all'«Ente», al netto della somma del primo versamento di L. 437.500.000, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

lire 641.524.965 con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

lire 769.829.958 per spese sostenute nella misura di L. 513.219.972;

lire 769.829.958 per spese sostenute nella misura di L. 1.283.049.930;

lire 384.914.979 per spese sostenute nella misura di L. 2.052.879.888.

3. Con successivo atto di determinazione del sub-commissario, sarà conseguentemente disposto il disimpegno dell'importo pari a lire 496.400.140 relativo alle economie conseguite in seguito ai ribassi d'asta.

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente previsto dall'atto di affidamento di cui alla citata ordinanza n. 166/1999 nonché alla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 14 luglio 2000

p. *Il commissario governativo*: DURANTI

00A11160

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2000), **coordinato con la legge di conversione 28 luglio 2000, n. 224** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4), **recante: «Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»**.

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, è differito al *31 marzo 2001.*

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni».

«Art. 9 *(Interventi ad iniziativa degli interessati).*

1. *(Omissis).*

2. *(Omissis).*

3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito determinata con i criteri di cui all'art. 14, comma 3, nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali stralci salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine».

00A11225

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Novi Ligure

Con decreto interministeriale n. 1069 in data 5 luglio 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Ex campo base» sito nel Comune di Novi Ligure (Alessandria) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 14, mappale 606 del N.C.T. ed alla partita 11143, foglio 14, mappale 606 sub 1 e sub 2 del N.C.E.U. della superficie di mq 11.500.

00A11161

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 agosto 2000

Dollaro USA	0,9031
Yen giapponese	97,93
Dracma greca	337,07
Corona danese	7,4574
Corona svedese	8,3295
Sterlina	0,60180
Corona norvegese	8,0870
Corona ceca	35,293
Lira cipriota	0,57261
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,77
Zloty polacco	3,9407
Tallero sloveno	208,5388
Franco svizzero	1,5449
Dollaro canadese	1,3392
Dollaro australiano	1,5585
Dollaro neozelandese	2,0027
Rand sudafricano	6,2919

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11376

Approvazione dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, in Gorizia

Con provvedimento del 24 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, Corso Italia, 110, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A11227

Approvazione dello statuto della Fondazione Monte di Parma, in Parma

Con provvedimento del 24 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Monte di Parma, con sede in Parma, piazzale Jacopo Sanvitale, 1, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A11228

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di due posti di professore ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia ed un posto di professore associato presso la facoltà di medicina e chirurgia, da coprire mediante trasferimento.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e con le modalità previste dal regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore dell'Università degli studi di Siena, che sono vacanti presso l'Università degli studi di Siena i seguenti posti di professore ordinario e professore associato per le facoltà ed i settori scientifico disciplinari sotto elencati, da coprire mediante trasferimento:

Facoltà	Settore scientifico-disciplinare	Tipologia
Medicina e chirurgia	F22B Medicina legale	Professore associato
Lettere e filosofia	L11B Filologia italiana	Professore ordinario
Lettere e filosofia	L17A Lingua e letteratura spagnola	Professore ordinario

Requisiti

Possono presentare domanda per le suddette procedure di valutazione comparativa rispettivamente i professori ordinari o associati appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, dopo tre anni accademici di loro permanenza nella sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13 - primo comma - numeri da 1) a 9) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

I professori ordinari e associati possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico disciplinare diverso da quello di appartenenza quando ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico disciplinare di destinazione;

b) siano già stati titolari del settore scientifico disciplinare oggetto dell'avviso.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente avviso, redatte in carta libera secondo il fac-simile allegato, devono pervenire al preside di facoltà entro trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande possono essere presentate direttamente, spedite per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o inviate per via telematica (fax o posta elettronica), entro il suddetto termine di trenta giorni ai seguenti indirizzi:

Presidenza della facoltà di medicina e chirurgia - Centro didattico Le Scotte - località Le Scotte - 53100 Siena, fax 0577-233287, indirizzo di posta elettronica presidenzamc@unisi.it

Presidenza della facoltà di lettere e filosofia, via Roma n. 47 - 53100 Siena - fax 0577-232543 indirizzo di posta elettronica preslet@unisi.it

Per le domande spedite per posta fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso di invio tramite posta o via telematica (fax o posta elettronica) l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente alle presidenze interessate. Si evidenzia che alle domande inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovranno essere allegati:

a) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

b) un elenco dei titoli posseduti che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento, dei quali deve essere dichiarato il possesso;

c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Non verranno considerati i titoli, le pubblicazioni ed i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il consiglio di facoltà terrà conto della personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni ed ai lavori presentati.

Per valutare il *curriculum* complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri, facendo ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

c) congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandito il trasferimento ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:

a) l'attività didattica svolta;

b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;

c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

d) l'attività in campo clinico relativamente ai Settori scientifico disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;

e) la partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Il consiglio di facoltà può, ove lo ritenga opportuno o qualora le circostanze richiedano l'effettuazione di un esame approfondito, costituire una commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa stessa.

Completata la fase istruttoria, la commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del consiglio di facoltà.

Provvedimento di trasferimento

Il trasferimento è disposto con decreto del rettore, previa acquisizione del parere del C.U.N. in caso di inquadramento in diverso settore scientifico disciplinare, e decorre di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, previa acquisizione dei necessari nulla osta.

Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sul sito Internet dell'Università all'indirizzo: www.unisi.it/ammin/uff.pers/Concorsi, nonché presso l'ufficio del personale concorsi (tel. 0577-232227/232228).

00A11226

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento a seguito di valutazione comparativa.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in applicazione del «Regolamento in materia di chiamate, trasferimenti e mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori», di cui al decreto rettorale n. 2003 del 23 giugno 2000, si comunica che con decreto rettorale, n. 2121 del 10 luglio 2000 sono state indette tre procedure di valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento di complessivi tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso le sotto indicate facoltà dell'Università degli studi di Genova e per i settori scientifico disciplinari a fianco di ciascuno indicati:

Facoltà di giurisprudenza:

N11X - Diritto pubblico comparato, un posto.

Facoltà di scienze della formazione:

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni, un posto.
F22A - Igiene generale ed applicata, un posto.

Può presentare domanda il professore ordinario di questa o altra Università, anche inquadrato in settori scientifico disciplinari diversi da quelli sopra indicati.

Non può presentare domanda di trasferimento da altra Università o da altra facoltà di questa Università chi non abbia trascorso almeno tre anni accademici nella Università o nella facoltà di provenienza.

Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono essere prodotte, con le modalità di cui all'art. 3 del bando, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Dalla medesima data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il bando sarà affisso all'Albo di Ateneo, Amministrazione centrale, via Balbi 5, Genova, e reso disponibile al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi. Al predetto indirizzo sarà altresì disponibile il modello di domanda nonché il modulo da utilizzare per le dichiarazioni sostitutive.

00A11319

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 15 febbraio 1999 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università» dell'Università di Messina. (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1999)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 54, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... e di *accoglimento* generali», leggasi: «... e di *aggiornamento* generali».

00A11231

Comunicato relativo al decreto rettorale 11 maggio 1999 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università» dell'Università di Messina. (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1999)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata sono da apportare le seguenti rettifiche:

a pag. 46, al primo anno - I semestre, nell'area A - Propedeutica (crediti: 6), al punto A2 occorre sostituire «settore *E0SA* Biochimica», con «settore *E05A* Biochimica»;

a pag. 46, al primo anno - II semestre, nell'area B - Funzioni neuropsicologiche (crediti: 6) occorre sostituire «Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento umano ...», con «Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento dell'*organismo* umano...»;

a pag. 46, al secondo anno - I semestre - area C - Fisiopatologia generale (crediti: 6), al punto C2 occorre sostituire «settore *P11A* Psichiatria», con «settore *F11A* Psichiatria);

a pag. 48, nella tabella B, al punto L. occorre espungere la dicitura «o con gravi problemi psicosociali», in quanto ripetuta due volte.

00A11230

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651187/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77